



COPIA

COMUNE DI PROCENO
(Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 14 del 28/03/2023

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2023/2025.-

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18.00 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede al piano terreno di Palazzo Sforza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pinzi Roberto - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pinzi Roberto	Sindaco	s	
Gobbi Deborah	Consigliere	s	
Rossi Silvia	Consigliere	s	
Pifferi Alessandro	Consigliere	s	
Ricci Marco	Consigliere		s
Tramontana Riccardo	Consigliere	s	
Santoni Laura	Consigliere		s
Lombarelli Adio	Consigliere	s	
Dionisi Vincenzo	Consigliere		s
Cherubini Mario	Consigliere	s	
Barbini Anna Maria	Consigliere	s	

Presenti 8

Assenti 3

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Giuseppe Conte incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta pubblica degli affari iscritti all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra e relazione sull'argomento all'ordine del giorno precisando che il Comune di Proceno ha un bilancio sano ed elenca le maggiori voci di entrata e di spesa, e:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare, unitamente agli allegati, per la sua approvazione;
 - l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, stabilisce, altresì, che le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
 - il Decreto 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022;
 - la Circolare della Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno con la quale si fa sapere che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*";
 - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
 - il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
- VISTO l'art. 57, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede che a decorrere dall'anno 2020 vengano disapplicate le seguenti disposizioni che erano tenuti ad osservare gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali:
- a. art. 27, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 relativo alla riduzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni;
 - b. art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010 in materia di contenimento e di riduzione della spesa per:
 - incarichi di studio e consulenza;
 - relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza;
 - sponsorizzazioni;
 - missioni;
 - formazione;
 - c. art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012 in materia di riduzione della spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi;
 - d. art. 5, commi 4 e 5, della Legge n. 67/1987 che disponeva l'obbligo, previsto per gli enti locali di comunicazione, anche se negativa, all'AGCOM delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario con l'esenzione dalla comunicazione negativa per i comuni con meno di 40.000 abitanti;
 - e. art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007 relativo all'adozione del piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
 - f. art. 12, comma 1-ter, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011 in merito al rispetto della procedura da osservare per gli acquisti di immobili;

g. art. 24 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 in merito alle limitazioni in materia di locazione e manutenzioni di immobili;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.15 in data 30.01.2023, con la quale è stata adottata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023_2025 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

RICHIAMATE, altresì, le deliberazioni propedeutiche alla programmazione 2023 della Giunta Comunale, tra le quali:

1. Deliberazione n.03 del 11.01.2023, Adozione del programma Triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e dell’elenco annuale 2023;
2. Deliberazione n.09 del 30.01.2023, Individuazione dei costi e ricavi dei servizi a domanda individuale anno 2023;
3. Deliberazione n.14 del 30.01.2023, Tariffe canone unico patrimoniale anno 2023;
4. Deliberazione n.15 del 30.01.2023, Adozione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023_2025;
5. Deliberazione n.16 del 30.01.2023, Adozione schema di Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs n .267 /2000”;

CONSIDERATO che i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2023/2025 hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2023/2025;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011, approvato dalla Giunta Comunale con atto n.16 del 30.01.2023 “adozione schema di bilancio 2023/2025”;

Vista la nota integrativa allegata al bilancio di previsione;

RILEVATO che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

VISTO l’articolo 1, commi da 891 e segg della legge di bilancio 2019;

TENUTO CONTO che gli obblighi di finanza pubblica si realizzano con le seguenti disposizioni: “819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.247 del 29 novembre 2017 e n.101del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466 (obbligo del pareggio di bilancio), da 468 (obbligo del prospetto da allegare al bilancio di previsione) a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n.232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n.232 del 2016"

TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo di appartenenza alla UE;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) in particolare i commi da 738 a 783 relativi alle nuove disposizioni sull'imposta municipale propria (IMU) e vista la legge n. 157/2019, di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) che accorpa la TASI all'IMU;

DATO ATTO che il Comune di Proceno, come risulta dall'ultimo rendiconto approvato, non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura dei servizi di cui all'art. 243, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta del presente atto da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n.6, astenuti n.2 (Barbini Anna Maria e Cherubini Mario), contrari n.0, su n.8 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse, che si intendono qui interamente richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, nelle risultanze di cui agli allegati;

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2023/2025 redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per l'esercizio 2023 le risultanze finali come in allegati;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 1, comma 891 e sgg della legge di bilancio 2020, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2023/2025 sono coerenti con gli obblighi di finanza pubblica inerenti l'appartenenza alla UE;

DI DARE ATTO altresì che il bilancio di previsione 2023/2025 risulta redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 162 del D.lgs. n. 267/2000 e delle altre vigenti disposizioni di legge e che, in particolare:

- lo stesso assume pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
- risulta osservata la coerenza degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni propedeutiche, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione con i relativi allegati del bilancio di Previsione 2023/2025 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione dal seguente esito: favorevoli n.6, astenuti n.2 (Barbini Anna Maria e Cherubini Mario), contrari n.0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Pifferi Alessandro

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Pifferi Alessandro

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Conte*

*F.to Il Presidente
Pinzi Roberto*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **31/03/2023** al **15/04/2023** al n. **143** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 31/03/2023
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Conte

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/03/2023 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Proceno li **28/03/2023**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Conte*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Conte*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993